



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA D  
CONSIGLIO  
DEL 20/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO  
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO  
Dott. RAFFAELE CAPOZZI  
Dott. GIACOMO ROCCHI  
Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente - SENTENZA  
N. 3112/2012  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERAL  
N. 38359/2011  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI MILANO  
nei confronti di:

1) BELPIETRO MAURIZIO N. IL 10/05/1958 \* C/

avverso la sentenza n. 5319/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del  
16/05/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO  
CAIAZZO;

~~letta~~ sentite le conclusioni del PG Dott. *M. G. Federoni*  
*che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle*  
*sentenze impugnate.*

*Udit il difensore Avv. Luca Lo Giudice, in sost. dell'avv. Vincenzo*  
*Lo Giudice, che ha chiesto la conferme delle sentenze*  
*impugnate.*

**RITENUTO IN FATTO**

La Procura della Repubblica di Milano esercitava l'azione penale nei confronti di Catino Emanuele e di BELPIETRO MAURIZIO – direttore del quotidiano LIBERO e autore dell'editoriale a propria firma pubblicato il 27.12.2010 con il titolo "SU GIANFRANCO INIZIANO A GIRARE STRANE VOCI" – chiedendo al GIP del locale Tribunale l'emissione di decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all'art. 658 c.p., nei confronti dei predetti, per avere il Catino rilasciato dichiarazioni false a Belpietro in merito alla sua presunta conoscenza di un progetto di attentato che doveva essere compiuto da parte di persone collegate alla criminalità pugliese ai danni del Presidente della Camera dei Deputati onorevole Gianfranco Fini, al fine di farne ricadere la responsabilità sul Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Silvio Berlusconi, dichiarazioni rese al fine di determinarne la pubblicazione sul quotidiano suddetto, e per avere il Belpietro effettivamente pubblicato le notizie sopra specificate, omettendo di procedere ad alcun preventivo riscontro in ordine alla veridicità delle notizie ovvero all'attendibilità della persona che le aveva rese, e tanto meno di darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza ovvero all'autorità giudiziaria, così concorrendo ad annunciare il pericolo inesistente del delitto di cui all'art. 280 c.p. in danno di alte personalità istituzionali e politiche, così suscitando allarme presso gli organi di polizia giudiziaria e le autorità giudiziarie di Milano, Bari e Andria, le quali ultime iscrivevano procedimenti penali al fine di accertare eventuali responsabilità penali in merito al suddetto progetto di attentato, disponendo plurime attività di indagini anche al fine di prevenire il pericolo di gravissimi reati in danno delle istituzioni dello Stato.

Il GIP emetteva il richiesto decreto penale di condanna nei confronti di Catino Emanuele e, nei confronti di Belpietro Maurizio, pronunciava in data 16.5.2011 sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il giudice riteneva che dalle indagini fosse emersa la buona fede del Belpietro, strumentalizzato dal Catino il quale, adoperandosi per fare pubblicare la suddetta falsa notizia, aveva come scopo finale quello di dimostrare l'agevole manipolabilità dei mezzi di informazione.

Il Belpietro, al fine di verificare la fondatezza della notizia di reato, aveva compiuto un controllo sulla fonte – della quale aveva preso le generalità e i recapiti – e aveva ritenuto il racconto astrattamente plausibile; non si vedeva, peraltro, quali altre verifiche sarebbe stato in grado di compiere per accertare la veridicità della notizia.

Inoltre, nel suo editoriale, aveva prudentemente espresso dubbi sulla veridicità o meno di quanto appreso, dicendo espressamente di non essere in grado di dire se la notizia avesse un fondamento o fosse stata inventata.

La buona fede del Belpietro risultava comprovata dall'atteggiamento ampiamente collaborativo con gli inquirenti che lo stesso aveva tenuto dopo la pubblicazione della notizia.

D'altra parte, non esisteva alcun divieto di pubblicare la suddetta notizia e la pubblicazione della stessa rientrava nel diritto di cronaca e di informazione tutelato dalla Carta costituzionale.

In definitiva, il GIP riteneva che non fosse ravvisabile alcun profilo di colpa a carico dell'imputato e che lo stesso fosse incorso in errore sul fatto di reato determinato dal Catino, con la conseguenza che dell'illecito commesso doveva rispondere solo colui che con l'inganno aveva determinato l'imputato a diffondere la falsa notizia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Milano, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente ha sostenuto che non appariva in alcun modo documentata né tanto meno certa l'asserita convinzione dell'imputato di trovarsi dinanzi a una notizia vera, e quindi non poteva ravvisarsi in lui la buona fede, intesa quale condotta determinata dall'altrui inganno.

In realtà il Belpietro, tra l'alternativa di pubblicare o meno una notizia di fronte alla quale era incredulo, aveva scelto di pubblicarla essendo la stessa utile alla linea del suo giornale, accettando il rischio di commettere il reato di cui all'art. 658 c.p..

Il Belpietro, tra l'altro, aveva contravvenuto alle regole contenute nell'ordinamento professionale che gli imponevano di pubblicare solo notizie nel rispetto della verità sostanziale. Il diritto di cronaca e di informazione trova un limite, quando non è possibile accertare la veridicità della notizia, altrimenti sarebbe lecito pubblicare notizie di gravi attentati in luoghi pubblici, determinando così un inutile dispiegamento delle forze di polizia.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Dallo stesso testo della sentenza impugnata emerge che il Belpietro non è stato tratto in inganno dalla notizia riferitegli da Catino Emanuele, essendosi interrogato, proprio all'inizio dell'editoriale incriminato, sulla veridicità o meno di quanto appreso dalla sua fonte: *"Girano strane voci a proposito di Fini, non so se abbiano fondamento se si tratti di invenzioni oppure, peggio, di trappole per trarci in inganno... e poi riportata la notizia... Vero, falso? Non lo so. Chi mi ha spifferato il piano non pareva matto..."* (cfr. pag. 6 della sentenza).

Non si è messo in dubbio nel provvedimento impugnato che la notizia della preparazione di un attentato al Presidente della Camera dei Deputati fosse idonea a suscitare allarme presso l'autorità, tant'è che il richiesto decreto penale era stato emesso nei confronti del Catino, ma si è ritenuto che l'imputato fosse stato tratto in inganno, che non avesse alcuna possibilità di verificare la fondatezza della notizia e che, non apparendo la stessa manifestamente falsa, rientrasse nel diritto di cronaca e di informazione la facoltà di pubblicarla.

La suddetta motivazione è giuridicamente errata.

Come risulta dallo stesso editoriale, nella parte riportata in sentenza, l'imputato non era affatto convinto di pubblicare una notizia vera; ma essendo il reato de quo una contravvenzione, anche se ne fosse stato convinto, l'errore non esclude la sussistenza del reato se determinato per colpa.

E nel caso in esame la colpa è del tutto evidente, poiché il giornalista, prima di pubblicare una notizia, ha l'obbligo professionale di accertare la veridicità della stessa, tanto più se la notizia è di particolare gravità e idonea a suscitare allarme non solo nella pubblica opinione, ma anche nelle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico.

Del tutto illogica risulta la giustificazione che l'imputato non sarebbe stato in grado di compiere alcuna verifica circa la fondatezza della notizia ricevuta, poiché è di tutta evidenza che una notizia non verificabile - soprattutto se idonea a suscitare allarme presso l'autorità - non deve essere pubblicata.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata - senza rinvio per non obbligare il giudice a pronunciare una nuova sentenza - e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma in data 20 aprile 2012

Il Consigliere estensore

Luigi Pietro Caiazza



Il Presidente

Umberto Giordano



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**22 MAG. 2012**



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Faiella

